

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 886

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BATTAGLIA, CUSIMANO, PEDRIZZI**
e **CASILLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1994

Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore
generale della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. - Come già più volte in passato, e stavolta in occasione della reiterazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 262, norma voluta dal Governo Ciampi pochi giorni prima della sua caduta e dopo che il corpo elettorale aveva già chiaramente espresso i propri orientamenti, frutto del consociativismo della prima Repubblica, reiterazione operata a mezzo del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 417, l'Associazione Magistrati della Corte dei conti ha lamentato il pericolo di un eccessivo ampliamento dei poteri del presidente di quell'Istituto, egli stesso non proveniente dai ranghi della magistratura contabile e contestatissimo frutto, a suo tempo, di logiche politiche ormai definitivamente cassate dalla storia e dal corpo politico di questa Nazione.

In tale ottica l'organo di rappresentanza associativa di quella magistratura è tornata a richiedere una radicale modifica delle procedure di nomina dei vertici della Corte dei conti, tali da offrire idonee garanzie di imparzialità e correttezza costituzionale.

A tal fine, e nella specifica ottica di cui all'articolo 100, terzo comma, della Costituzione, ma senza la pretesa di volere esaurire l'ambito propositivo di possibili soluzioni alternative ma parimenti garantiste, il presente disegno di legge tende ad introdurre una procedura attenta alla particolare funzione ausiliaria del Parlamento attribuita alla Corte dei conti dall'articolo 100, secondo comma, della Costituzione.

La totale assenza di oneri e le particolari finalità che intende perseguire, dovrebbero consigliare un quanto mai sollecito iter di approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Nomina del Presidente
della Corte dei conti)*

1. Il Presidente della Corte dei conti è nominato fra i Presidenti di sezione con almeno quindici anni di anzianità effettiva nella carriera della magistratura contabile e tre nella qualifica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta congiunta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, scegliendolo tra cinque candidati designati da parte del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

2. In nessun caso può essere designato a candidato chi, nel quinquennio precedente, abbia fatto parte, a qualunque titolo, del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

3. In caso di vacanza del posto le funzioni del Presidente della Corte dei conti sono esercitate dal Presidente di sezione più anziano nella qualifica membro elettivo del Consiglio di Presidenza.

4. Il Segretario Generale della Corte dei conti informa senza indugio i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica della vacanza del posto di Presidente della Corte dei conti, procedendo contestualmente alla convocazione del Consiglio di Presidenza per la designazione dei cinque candidati da sottoporre ai predetti Presidenti.

5. Il Consiglio di Presidenza procede alla designazione dei cinque candidati senza l'intervento dei propri membri laici, con votazione a scrutinio segreto in adunanza pubblica.

6. Ciascun membro del Consiglio di Presidenza può esprimere non più di due preferenze.

7. Sono dichiarati designati i Presidenti di Sezione che abbiano riportato la maggio-

ranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio di Presidenza.

8. A parità di voti è dichiarato designato il Presidente di Sezione più anziano nella qualifica.

9. La designazione dei candidati a Presidente della Corte dei conti ha luogo entro quindici giorni dalla vacanza del posto, e la nomina entro i successivi quindici giorni.

10. Qualora la designazione dei candidati non avvenga entro il termine prefissato, i Presidenti delle Camere del Parlamento formulano comunque la proposta al Presidente della Repubblica scegliendo il candidato tra tutti i Presidenti di Sezione della Corte dei conti in possesso dei requisiti di nomina. Parimenti provvede il Presidente della Repubblica qualora i Presidenti delle due Camere del Parlamento non facciano pervenire la proposta di nomina entro il termine prefissato.

Art. 2.

(Nomina del Procuratore Generale della Corte dei conti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche per la nomina del Procuratore generale della Corte dei conti.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.